

N. R.G. 38533/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2018 al n. 38533, decisa alla pubblica udienza del 5.12.2019, e vertente

TRA

, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti _____ e _____

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via _____, presso lo studio dei propri difensori

RICORRENTE

CONTRO

, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti Cecilia Fazio e Arianna Mariani, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 44, presso lo studio dei propri difensori

RESISTENTE



OGGETTO: domanda di risoluzione retroattiva del rapporto di lavoro; restituzione retribuzioni erogate; domanda riconvenzionale di impugnativa del contratto di apprendistato; differenze retributive; domande risarcitorie.

CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2018 la società S.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, a norma e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 codice civile, la risoluzione del contratto a far data dal 20.12.2013 al 27.06.2016 per grave inadempimento del Contratto di Apprendistato di Alta Formazione sottoscritto, per fatto e colpa dell'ing. a far data dal 13 dicembre 2013 o in subordine a far data dal 19 dicembre 2014, data dell'adunanza del collegio dei docenti per l'esame del primo anno del ciclo di dottorato; 2. In subordine la nullità del contratto per inesistenza della prestazione sottoscritta; 3. Per l'effetto condannare l'ing. a restituire tutti gli emolumenti percepiti compresi oneri contributivi e quanto altro corrisposto a titolo di retribuzione dal 20.12.2013 al 27.06.2016 (retribuzione netta pari a € 26.606,00 – detrazioni e oneri contributivi versati all'erario e agli enti di previdenza di € 8.116,88; 4. Disporre la restituzione dei fondi pignorati presso l'istituto bancario Intesa San Paolo SpA - € 2.350,00 – o ricevuti ad altro titolo dallo spagnolo (conciliazione € 2.500,00) per un totale di € 4.850,00; 5. Disporre la restituzione di tutte le attrezzature fornite dalla società istante per la esecuzione del contratto; 6. Disporre, in via equitativa, a parziale risarcimento delle spese sostenute e dei danni subiti dalla ricorrente da liquidarsi in € 50.000,00; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali maggiorate come per legge”.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva: di essere una società specializzata nella prestazione di servizi di natura ambientale e, nello specifico, nella



bonifica di siti inquinati da amianto; di aver sottoscritto un accordo con l'Università di Tor Vergata per lo sviluppo delle attività di ricerca nel settore della Manifattura Additiva (stampa 3D); di aver partecipato ad un "Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie imprese", pubblicato in data 17 dicembre 2013, al fine di ottenere agevolazioni pubbliche, per lo sviluppo del progetto della stampa 3D; di aver valutato le competenze dei neolaureati, ing. [redacted] ed ing. [redacted] e di averli assunti con contratto di apprendistato di Alta Formazione in data 20 dicembre 2013; di aver ottenuto, in data 30 luglio 2014, dalla competente Commissione di Valutazione Regionale un'agevolazione concedibile per Euro 94.126,40; che le attività dell'ing. [redacted] nello sviluppo del progetto della stampa 3D non progredivano; che in data 27 giugno 2016 l'ing. [redacted] rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle mensilità di stipendio da gennaio a giugno 2016, oltre la tredicesima mensilità relativa all'anno 2015; di essersi resa disponibile a versare le spettanze dovute all'ing. [redacted] soltanto previa trasmissione, da parte di quest'ultimo, di copia della "documentazione tecnica prodotta" e delle "pubblicazioni scientifiche" sul progetto delle stampanti 3D; di non essersi opposta al ricorso per decreto ingiuntivo, all'atto di precetto ed ai successivi pignoramenti presso terzi, che l'ing. [redacted] nei mesi successivi alle sue dimissioni aveva azionato, confidando che lo stesso dipendente avesse svolto correttamente la sua attività lavorativa; di essere venuta a conoscenza, soltanto con l'accesso agli atti, avvenuto nell'aprile 2017, che l'ing. [redacted] non era stato ammesso all'esame di dottorato e che nell'arco dei due anni e mezzo aveva condotto attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche nel campo delle Microgrid (ottimizzazione dell'uso dell'energia).

Si costituiva in giudizio [redacted], contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo di "dichiarar[lo] inammissibile e/o nullo e, in ogni caso, rigettar[lo] giacché totalmente infondato sia in fatto che in diritto".



Proponeva altresì domanda riconvenzionale, con cui chiedeva: “in via .. principale, anche previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di apprendistato di Alta Formazione sottoscritto tra le parti in data 20.12.2013, accertare e dichiarare che tra l’Ing. - e la Società

S.r.l. è intercorso, per il periodo dal 20.12.2013 al 27.06.2016, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time, con diritto all’inquadramento al II livello del CCNL Terziario ovvero, in subordine, al livello di inquadramento che verrà ritenuto di giustizia; conseguentemente, ..., condannare la

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’ing. - dell’importo complessivo di Euro 11.241,14 ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo; 4. in via ... subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudicante non ritenesse la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di apprendistato di Alta Formazione sottoscritto tra le parti in data 20.12.2013, con conseguente accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, condannare, in ogni caso, la S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’ing. - , del

Trattamento di Fine Rapporto, maturato per il periodo dal 1.01.2016 al 27.06.2016, mai allo stesso corrisposto, quantificato in Euro 804,21, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza sino al soddisfo; 5. in ogni caso, ..., accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa della dimissioni rese dall’ing. - in data 27.06.2016 e, conseguentemente, condannare la

S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’ing. - , dell’indennità di mancato preavviso, quantificata in Euro 1.055,16 ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza sino al soddisfo; 6. in ogni caso, ..., accertare e dichiarare la sussistenza del diritto, in



capo all'ing. _____, al risarcimento del danno da cd. perdita di chance e, per l'effetto, condannare la _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'ing. _____, di Euro 25.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che, in via equitativa, ai sensi dell'art 1226 c.c., sarà ritenuta di giustizia; 7. in ogni caso, condannare la Società _____ S.r.l. al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa”.

Alla prima udienza il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “rinuncia alle reciproche domande, con pagamento della somma di euro 10.000,00 netti a titolo risarcitorio (a tacitazione delle pretese avanzate [dal resistente] con il decreto ingiuntivo non opposto), e compensazione integrale delle spese di lite. Preso atto della disponibilità dello _____ a conciliare alle suddette condizioni, a fronte dell'indisponibilità di parte resistente, rinviava per la discussione all'udienza odierna; udienza questa in cui all'esito della discussione orale delle parti pronunciava sentenza non definitiva sulle sole domande proposte dalla società ricorrente, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruttoria relativa alle domande proposte in via riconvenzionale dal resistente.

La società resistente chiede, innanzi tutto, “a norma e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 codice civile”, la declaratoria di risoluzione del contratto di apprendistato sottoscritto dalle parti “per grave inadempimento [...] per fatto e colpa dell'ing. _____”.

A fondamento della propria domanda di risoluzione giudiziale, la ricorrente richiama quindi disposizioni del codice civile relative ai contratti in generale, che tuttavia non trovano applicazione relativamente ai contratti di lavoro, per i quali, invece, il Legislatore ha previsto una disciplina ad hoc, contenuta nel Titolo V del Codice Civile ed integrata con le leggi speciali emanate in materia, che, nel caso di inadempimento del lavoratore, consente al datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro a tempo



indeterminato (per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo), attivando la procedura di contestazione disciplinare di cui all'art. 7 L. n. 300/70; procedura questa mai attivata nei confronti del lavoratore.

Nel nostro ordinamento, è quindi preclusa la possibilità di ottenere una risoluzione giudiziale del rapporto di lavoro, potendo il Giudice del Lavoro unicamente accertare la legittimità o meno del recesso datoriale dal rapporto.

A nulla può rilevare poi la circostanza che il contratto di apprendistato in questione prevedesse la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui “il titolo di studio non ven[isse] conseguito allo scadere del terzo anno (quindi entro il 19/12/2016)” (cfr. doc. 1), considerato che la richiamata disposizione riconosceva esclusivamente la possibilità, per le parti, di risolvere *ex nunc* (e dunque senza alcun effetto retroattivo) il contratto di apprendistato, nel caso di mancato conseguimento del dottorato, e che, peraltro, nel caso di specie, il rapporto di lavoro è cessato prima del 19.12.2016 (per dimissioni del lavoratore)

La società ha chiesto poi la declaratoria di “nullità del contratto per inesistenza della prestazione sottoscritta”.

Accantonata ogni considerazione in ordine alla assoluta non credibilità dell'assunto attoreo sotteso alla predetta domanda, costituito dal mancato rilievo, per un periodo superiore ai due anni, dalla “inesistenza della prestazione” lavorativa dovuta dallo *Sproposito*, è appena il caso di rilevare che la nullità di un contratto può essere dichiarata solo nei casi tassativi previsti dall'art. 1418 c.c., nessuno dei quali è dedotto dalla società.

A ciò deve aggiungersi poi che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”, con conseguente diritto, in capo al lavoratore, di vedersi riconosciute, comunque, le retribuzioni maturate nel periodo di esecuzione del contratto di lavoro.



Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi poi l'infondatezza anche della richiesta di condanna dell'ing. [redacted] alla restituzione di "tutti gli emolumenti percepiti compresi oneri contributivi e quanto altro corrisposto a titolo di retribuzione dal 20.12.2013 al 27.06.2016" nonché "dei fondi pignorati presso l'istituto bancario Intesa San Paolo SpA - € 2.350,00 – o ricevuti ad altro titolo dallo [redacted] (conciliazione € 2.500,00), per un totale di € 4.850,00" (v. pag. 28 del ricorso).

Per quanto riguarda infine la domanda di condanna dell'ing. [redacted] al risarcimento "delle spese sostenute e dei danni subiti dalla ricorrente da liquidarsi in € 50.000,00" (v. pag. 28 del ricorso), non può che rilevarsi l'assoluta genericità

Sarebbe stato, infatti, onere della Società ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dapprima allegare e successivamente provare non solo il danno (asseritamente) subito e la condotta colposamente inadempiente del lavoratore, ma anche il nesso eziologico tra la suddetta condotta e l'evento dannoso.

In difetto di un'adeguata, rigorosa e puntuale allegazione e prova delle circostanze di fatto che avrebbero determinato il dedotto danno patrimoniale, nonché delle concrete conseguenze pregiudizievoli subite, non può che rigettarsi anche tale ulteriore domanda.

Per completezza, deve evidenziarsi poi che il ricorso così come proposto dalla ricorrente, per la parte in cui chiede la restituzione delle voci retributive riconosciute allo [redacted] nel decreto ingiuntivo n. 628/2017, oltre ad essere infondato, è persino inammissibile.

Lo [redacted] ha infatti ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il predetto decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento della retribuzione dal mese di gennaio 2016 al mese di giugno 2016, della tredicesima mensilità dell'anno 2015 e delle spettanze di fine rapporto (ad eccezione del TFR maturato per l'anno 2016, richiesto invece dal resistente nel presente giudizio).

Tale provvedimento non è stato opposto nei termini di legge, con la conseguenza che lo stesso è giunto a coprire con efficacia di giudicato ogni questione attinente l'esecuzione



del contratto di apprendistato di Alta formazione sottoscritto in data 20.12.2013, relativamente al periodo oggetto di richiesta in sede monitoria.

La richiesta della società ricorrente di restituzione (anche) delle medesime somme oggetto del decreto ingiuntivo non opposto si pone infatti in evidente contrasto con il principio della cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.

La statuizione in ordine alle spese di lite va rinviata in sede di pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta il ricorso proposto dalla società;
2. Rinvia per la statuizione sulle spese alla definizione del giudizio.

Roma, 5.12.2019.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Amalia Savignano

